

# Federazione Italiana Giuoco Handball



## PALLAMANO

### DISCIPLINA OLIMPICA

---

proc. n° 06/2017 R.G.P.F.

proc. n°02/2017 R.G.Trib.

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv:

**Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Ernesto RUSSO** - Componente

**Emilia GIFFENNI** - Componente

riunitosi il 13 ottobre 2017 alle ore 12:00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 2/2017, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Riccardo Sipone**
- della Società **ASD Pol. Gymnica Sveva**.

### Premesso che:

- 1) con provvedimento del 7 agosto 2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del Sig. Riccardo Sipone e della Società ASD Pol. Gymnica Sveva per aver omesso di comunicare entro il terzo giorno precedente la variazione del campo di gioco del 4° Concentramento del Campionato U12 Maschile girone C del 9/04/2017, inducendo in errore le altre squadre partecipanti con la conseguente violazione da parte delle stesse delle norme federali, in violazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 9, comma 1, lett. c) R.G.D.;

- 2) l'affiliato, in data 21 luglio 2017, veniva reso edotto a mezzo p.e.c. del procedimento aperto a carico del proprio tesserato Riccardo Sipone e a proprio carico (per responsabilità oggettiva) nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini, presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti, entro il 31 luglio 2017, ovvero richiedere una data per essere ascoltato presso gli Uffici della FIGH;
- 3) nessuna memoria e/o documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto del 31 luglio 2017;
- 4) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento degli incolpati ed il Presidente di questo Tribunale fissava la data del dibattimento per le ore 12.30 e segg. del 29 settembre 2017;
- 5) gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 22 settembre 2017;
- 6) in data 20 settembre 2017 perveniva a mezzo p.e.c. memoria difensiva del tesserato Riccardo Sipone, sottoscritta anche in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell'ASD Po. Gymnica Sveva;
- 7) all'udienza dibattimentale del 22 settembre 2017 compariva il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 8) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., si prendeva atto della mancata comparizione degli incolpati che, però, avevano provveduto ad inviare nei termini memoria difensiva;
- 9) il Presidente invitava dunque il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 10) il Procuratore chiedeva applicarsi la sanzione della inibizione di giorni 7 (sette) per il signor Riccardo Sipone e l'ammenda di euro 100,00 alla Società ASD Pol. Gymnica

Sveva ammenda per responsabilità oggettiva;

- 11) per le parti non comparse il Tribunale prendeva atto di quanto indicato in memoria e, pertanto, disponeva l'acquisizione del fascicolo delle indagini dichiarando utilizzabili gli atti;
- 12) riunitosi in Camera di Consiglio, pur non presentando la memoria difensiva alcuna lista testimoniale, il Tribunale riteneva assolutamente necessario ai fini del decidere integrare l'istruttoria richiedendo, in particolare, indicazioni dalla Segreteria Generale circa la regolare omologazione del Campo Polivalente Comunale di Andria in cui si era effettivamente disputata la partita;
- 13) il procedimento veniva rinviato, pertanto, all'udienza del 13 ottobre 2017 h. 11:45;
- 14) per ordine del Presidente, il verbale dell'udienza del 29 settembre 2017 veniva notificato alle parti e agli altri aventi diritto;
- 15) all'udienza del 13 ottobre 2017 compariva il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 16) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., si prendeva atto della mancata comparizione degli incolpati;
- 17) Il Presidente comunicava ai presenti che in data 3 ottobre 2017 era pervenuta comunicazione da parte del Segretario Generale con allegata la documentazione richiesta;
- 18) non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 19) il Procuratore Federale ribadiva la richiesta di applicare all'incolpato la sanzione dell'imbibizione per giorni 7 (sette) e, alla Società ASD Pol. Gymnica Sveva, l'ammenda di euro 100,00 per responsabilità oggettiva;
- 20) acquisita formalmente nel fascicolo anche la documentazione inviata dal Segretario Generale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, il Tribunale argomentava come segue:

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dagli atti delle indagini e, in particolare, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura

Federale, risulta evidente la violazione, da parte degli incolpati, dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 9, comma 1, lett. c) R.G.D., per aver omesso di comunicare ai competenti organi federali ed alle squadre partecipanti - entro il terzo giorno precedente - la variazione del campo di gioco presso cui avrebbero dovuto disputarsi le gare del 4° Concentramento del Campionato U12 Maschile girone C del 9/04/2017, inducendo in errore le altre squadre partecipanti.

Nonostante il Sig. Sipone, con riferimento all'illecito contestatogli, abbia articolato (pur non comparso alle udienze) la sua difesa nel contesto dell'audizione svolta il 18 luglio 2017 davanti al Procuratore Federale e, successivamente, nella memoria difensiva inviata al Tribunale, non sono emersi - da tali contributi - elementi tali da consentire di escludere la sua responsabilità disciplinare in relazione al fatto contestato.

Emerge, infatti, con chiarezza, dalla stessa ricostruzione difensiva, che il sig. Sipone, venuto a conoscenza dell'indisponibilità dell'impianto presso cui avrebbe dovuto disputarsi la manifestazione, si sia limitato a comunicare lo spostamento delle gare agli organi federali via mail solo il giorno precedente ad esse e che le altre squadre ne siano state, a loro volta, informate in maniera del tutto irriuale (tramite whatsapp) e senza il previo benestare della Federazione.

La contestazione disciplinare appare, pertanto, fondata, con conseguente necessità di applicare, nei suoi confronti, una sanzione disciplinare.

Per quanto concerne la sua dosimetria - pur non potendosi ritenere la condotta posta in essere dal tesserato (e quella dell'affiliato per responsabilità oggettiva) alla stregua d'una inadempienza veniale o meramente formale delle norme federali (Vademecum 2016 - 2017) - questo Tribunale ritiene, tuttavia, di non doversi discostare *in pejus* rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale, in considerazione del fatto che il tesserato risulta immune da precedenti disciplinari e si è comunque positivamente adoperato per consentire la disputa della manifestazione, individuando un impianto regolarmente omologato e situato nel perimetro dello stesso Comune.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto:

- **condanna** il sig. **Riccardo Sipone** per violazione degli artt. 1, comma 2 e 9, comma 1, lett. c) R.G.D., applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare **dell'inibizione per giorni 7 (sette)**;
- **condanna**, altresì, la Società **ASD Pol. Gymnica Sveva** per la contestata violazione di cui all'art. 3, comma 2 R.G.D., applicando nei suoi confronti l'ammenda di Euro **100,00 (€ cento)**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Ernesto Russo ed incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 13 ottobre 2017

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Relatore

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Componente